

Vincenzo De Crescenzo



Atto "A4"
Atto 16976
N. 646

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

DELLO STABILE SITO IN BELLAVISTA - PORTICI ALLA VIA
F. DE GREGORIO CIVICO 9 bis IN ANGOLO CON IL VIALE
PRIVATO D'AMORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CONSISTENZA

ART.1°

Il presente regolamento disciplina i rapporti
di condominio fra i proprietari di piani o di porzio-
ni di piano o magazzini o cantinati e depositi del
fabbricato sito in Bellavista - Portici alla Via F.
De Gregorio 9 bis in angolo con il Viale Privato di
proprietà D'Amore costruito sul suolo della Società
"S.IM.BI.S. S.r.l." con sede in Napoli alla Via Rimi-
ni n.83 in seguito più brevemente denominata Società
"S.IM.BI.S."

Alla Società S.IM.BI.S. esso suolo è perve-
nuto per atto di compravendita per Notar Enzo Salo-
mone di Napoli del 21 febbraio 1970 ivi registrato
all'Ufficio Atti Pubblici di Napoli il 24 febbraio
1970 al n.4042 E trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Napoli il 25 febbraio 1970
ai nn. 7571/5700 al quale per ogni diritto ed ob-
bligo si fa riferimento.

CCIAA
n° 2622385

Il fabbricato condominiale non è ancora censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano perché di nuova costruzione, mentre il suolo di cui sopra e su cui esso è stato costruito, era riportato nel Catasto Terreni di Portici alla partita 2838, foglio 3, particella 1512 di are 9,65 con il Reddito Dominicale di lire 2,50 ed il Reddito Agrario di lire 0,29

L'immobile nel suo insieme confina in senso orario per un lato con Via F. De Gregorio, per un altro lato con proprietà Confalone da cui la divide un muro divisorio comune, per un altro lato con proprietà Scarpati da cui la divide un muro divisorio comune e per un'altra parte con vialetto di proprietà D'Amore da cui la divide un muro divisorio comune e per l'ultimo lato con il marciapiede del Viale Privato D'Amore

ART. 2°

Il fabbricato è costituito da un unico corpo di fabbrica composto di un piano seminterrato, un piano terra e quattro piani superiori; vi si accede dal Viale Privato di proprietà D'Amore su cui è stata costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile e per la Società S.IM.BI.S. e per i suoi aventi causa con il suindicato atto di acquisto del suolo per Notar Enzo Salomone di Napoli in data 21 febbraio 1970



ART.3°

Per il godimento, gli oneri ed i diritti comuni, valgono le norme tutte del Codice Civile sul condominio dei fabbricati e sulla comunione ove il presente regolamento non contempra e non modifichi rapporti da esse norme determinati

CAPO II^

PROPRIETA' COMUNI

ART.4°

Salvo titolo contrario costituiscono proprietà comuni a tutti i condomini dell'edificio:

- l'area su cui sorge il fabbricato, le fondazioni, l'ossatura dei pilastri e travi in cemento armato, l'insieme delle compagnature fra i pilastri per la chiusura degli ambienti, le facciate, le discendenti pluviali, la rete di fognatura, la rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato ed in genere le parti dell'edificio destinate ad uso comune, gli impianti di gas, acqua ed energia elettrica fino ai punti di diramazione alle singole proprietà individuali

Sono di proprietà comune ai proprietari degli appartamenti:

- l'androne, le scale, l'impianto di citofono, gli impianti, le installazioni e i manufatti di qualsiasi

genere che servono all'uso e al godimento comune,
l'ascensore con la relativa cabina e macchinario.

ART. 5°

La entità delle quote di comproprietà di
ciascun condomino sulle parti comuni indicate nei
precedenti articoli è quella risultante dalle tabelle
millesimali alligate al presente regolamento.

CAPO III^

RISERVE E DIRITTI

ART. 6°

Restano di esclusiva proprietà della Società
S.IM.BI.S.:

- a) l'intero piano cantinato fatta eccezione del locale caldaia termica che è condominiale e del locale trasferito in proprietà all'ENEL ove vi è la cabina elettrica
- b) il viale privato che dal Viale D'Amore consente l'accesso agli scantinati sul quale i proprietari dei detti scantinati avranno solo diritto di passaggio pedonale e carrabile. Sarà in facoltà della Società S.IM.BI.S. cedere la proprietà di tale viale a terzi. Potrà cederlo gratuitamente ai proprietari degli scantinati che in tal caso saranno obbligati all'acquisto e dovranno sopportare ed accollarsi le spese del trasferimento.



c) tutte le aree circostanti il fabbricato e che costituiscono la differenza tra la superficie coperta dalla costruzione e l'originario appezzamento di terreno di proprietà della Società S.IM.BI.S.

La Società S.IM.BI.S. resta arbitra di precisare la destinazione di dette aree a cortile o a verde od a qualsiasi altro uso.

Sull'area antistante il fabbricato i condomini avranno solo diritto di passaggio pedonale per l'accesso al fabbricato.

d) i lastrici solari di copertura del fabbricato.

La Società si riserva di alienare in tutto o in parte a terzi o ai condomini del fabbricato e le aree circostanti e i lastrici solari di copertura dello stesso.

Se la Società S.IM.BI.S. giungerà nella determinazione di trasferire gratuitamente tali aree e tali lastrici al condominio in tal caso i condomini avranno obbligo di accettare tale cessione gratuita ma dovranno sopportare le relative spese di trasferimento.

La Società si riserva per sé e suoi aventi causa il diritto di sopraelevare sui lastrici solari senza corrispondere alcuna indennità ai condomini.

La Società si riserva il diritto per sé e

suoi aventi causa di poter usufruire in caso di sopraelevazione di tutte le parti, impianti e servizi comuni senza nulla corrispondere ai condomini del fabbricato

Poiché su parte dei lastrici vi è stenditoio di uso condominiale, in caso di sopraelevazione, tale stenditoio verrà ricostruito così come oggi esistente.

6
L'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei lastrici solari e degli spazi liberi circostanti il fabbricato compreso il viale di accesso agli scantinati, qualunque destinazione ad essi venga data, è di carattere condominiale e sarà ripartito fra i condomini secondo le apposite tabelle allegate al presente regolamento di condominio

CAPO IV^

NORME PER IL GODIMENTO DELLE COSE E DEI SERVIZI COMUNI E DELLE PROPRIETA' PARTICOLARI

ART. 7°

Gli appartamenti dello stabile devono essere esclusivamente destinati ad uso abitazione e/o di ufficio professionale salvo diversa preventiva autorizzazione ^(a) col voto favorevole della maggioranza che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio e salvo che diversamente risulti dal titolo di acquisto.



E' fatto assoluto divieto ai signori condomini e agli eventuali locatari:

a) di adibire gli appartamenti ad uso contrario alla legge, alla moralità ed alla sanità; di destinare gli alloggi ad uso di sanatorio, casa di cura, scuola materna, di musica, di ballo e di canto, agenzia di pegno, pensione, casa da gioco, luogo di ritrovo con intervento di pubblico, ufficio di collocamento e sede di partito politico

b) di fare cose che possono arrecare danno o molestia ai condomini e terzi

c) di tenere in qualsiasi locale e spazio comune animali di qualsiasi genere ad eccezione di cani, uccelli e gatti purché non arrechino danni e disturbi agli altri condomini ed alle cose comuni. Ai detentori di cani è fatto obbligo di tenerli al guinzaglio e muniti di museruola quando escono dall'appartamento ad evitare che abbaino e rechino disturbo specie di notte.

d) di stendere fili e sciorinare biancheria dai balconi e finestre

e) di gettare immondizie ed oggetti qualsiasi dai balconi e dalle finestre e nella tromba delle scale

f) di battere panni e tappeti, vestiario in genere dai balconi e dalle finestre oltre le ore nove anti-

meridiane

g) di affidare le chiavi del portone ad amici e a persone estranee allo stabile e al condominio

h) di ballare, cantare oltre le ore ventitré salvo il preventivo consenso dei condomini vicini nei mesi dall'aprile a settembre e dopo le ore ventidue nei rimanenti mesi

i) di lasciare bambini per le scale e nell'androne

Le persone addette al servizio dei condomini potranno sostare per le scale e nell'androne e davanti all'androne per il solo tempo necessario alle loro faccende

l) di apporre targhe, dischi, cartelli, insegne sulle facciate dei fabbricati, nell'androne e per le scale

m) di occupare con ostruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsiasi tipo, soprattutto con sacchetti di rifiuti, la scala, l'androne ed in genere i locali di proprietà comune

n) di procedere all'innaffiamento di piante e vasi da fiori in modo tale che le acque di innaffio possano arrecare molestia e sporcare i balconi e finestre dei piani sottostanti e bagnare le persone che transitano di sotto.

o) di utilizzare i balconi come locali di deposito e di sgombero di oggetti vari



p) di sovraccaricare i pavimenti dei propri ambienti

si da arrecare danno ai solai e soffitti sottostanti

q) di far ristagnare acque ed altri liquidi sui pavimenti tanto da permetterne la infiltrazione nei solai

r) di servirsi della parte di terrazzo riservata per stenditoio per uso diverso da quello di stendere e sciorinare biancheria

s) di fare accedere i bambini sui lastrici solari destinati a stenditoio

t) di alterare o comunque arrecare danno alle aiuole ed al cortile antistanti e circostanti il fabbricato

➤ Sarà consentito ai bambini intrattenersi nel detto cortile nelle ore solari, eccetto dalle tredici alle sedici, purché non arrechino disturbo o molestia agli altri condomini. ➤

La Società S.IM.BI.S. potrà a sua discrezione revocare in ogni tempo o sospendere tale concessione.

I genitori saranno responsabili dei danni arrecati dai propri figli alle parti comuni del fabbricato.

Ciascun condomino è tenuto a:

a) fare eseguire le opere, con sollecitudine, e le riparazioni che si rilevassero necessarie nei locali di sua proprietà e che potrebbero arrecare danni al-

le proprietà degli altri ed alle parti comuni

b) segnalare all'amministratore i danni arrecati alle proprietà comuni da fatti e colpe proprie

c) provvedere nel più breve tempo possibile, previo consenso dell'amministratore, alle riparazioni a proprie spese, dei guasti e danni derivati alla proprietà comune da fatti e colpa propria

d) consentire che nei locali di sua proprietà si proceda ad ispezioni e lavori ritenuti necessari dall'amministratore per la conservazione delle parti comuni

e) notificare all'amministratore il periodo di non abitazione temporanea dei locali di sua proprietà e consegnare le chiavi dell'ingresso a persona di sua fiducia facilmente reperibile affinché in caso di pericolo e necessità sia possibile accedere a detti locali per quegli interventi urgenti atti ad eliminare guasti ed inconvenienti ritenuti dannosi alle cose comuni ed a quelle degli altri condomini

f) curare che il portone resti sempre chiuso essendo il fabbricato sprovvisto di portiere

g) notificare all'amministratore gli estremi del documento di acquisto e nel caso non abiti in locale facente parte del condominio, comunicare il proprio domicilio attuale e quelli a venire se cambierà anco-

ra luogo di residenza

h) comunicare all'amministratore, in caso di cessione in fitto dei locali di sua proprietà, le generalità complete e la professione del locatario, nonché la dichiarazione da parte di quest'ultimo di accettazione del presente regolamento e di assunzione in proprio degli oneri derivati se non diversamente stabilito nel corrente contratto di fitto. Il condomin-o locatore risponderà in proprio dei danni e delle spese verso gli altri condomini. Qualora per qualsiasi ragione e motivo si procedesse al frazionamento di un piano o di una frazione di piano gli interessati dovranno esibire all'amministratore del condominio copia autentica del relativo atto di frazionamento e procedere di accordo con il medesimo alla divisione dei millesimi attribuiti a detto piano o porzione di piano

ART. 8°

I condomini possono eseguire all'interno dei locali di loro proprietà lavori ed impi-anti che rendono più confortevole l'uso dei locali stessi sempre che le innovazioni non compromettano la statica, l'igiene o l'aspetto architettonico sia esterno, sia interno, sia laterale del fabbricato

ART. 9°

Ogni condomino tanto se vende quanto se ce-
de in fitto in tutto o in parte i locali di sua pro-
prietà dovrà scegliere compratori o inquilini di inec-
cepibili qualità personali. E' fatto obbligo ai con-
domini di proibire ai propri inquilini il subaffitto
totale o parziale dei vani locati sotto qualsiasi
forma

CAPO V^

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 10°

Gli organi di Amministrazione e rappresen-
tanza sono:

- 1) L'Amministratore
- 2) Il Consiglio dei condomini
- 3) L'assemblea dei condomini

ART. 11°

DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore è nominato annualmente
dall'assemblea. Egli può essere revocato in qualunque
tempo e decade nella prima assemblea ordinaria succes-
siva alla sua nomina. Egli deve, alla fine di ogni
esercizio, rendere il conto della sua gestione alla
assemblea. Tale obbligo incombe anche all'amministra-
tore dimissionario o revocato. All'amministratore,
oltre ai poteri ed alle attribuzioni previste dagli

Segretario
Luigi
Corbo



articoli 1130 e 1131 Cod.Civ. è fatto obbligo di provvedere:

- a) all'assicurazione del fabbricato contro i rischi dell'incendio, del fulmine e quelli di responsabilità civile verso i terzi;
- b) alla compilazione del preventivo delle spese correnti durante l'anno e al progetto di ripartizione fra i condomini

L'amministratore non è tenuto ad alcun compito o assistenza nei rapporti tra i condomini ed i loro eventuali conduttori.

ART. 12°

Ogni condomino è tenuto a fornire all'amministratore i mezzi necessari per sostenere le spese di amministrazione ordinaria e straordinaria ed a versare all'amministratore quelle spese che questi richiede in via anticipata per l'esecuzione dei lavori deliberati dall'assemblea e di quelli urgenti e indifferibili nella misura non superiore ai due terzi della spesa preventiva. I condomini non possono sottrarsi per nessun motivo al pagamento delle somme richieste dall'amministratore sia per spese ordinarie che straordinarie nei termini e nei modi prescritti dal presente articolo salvo il diritto di reclamare e ciò allo scopo di non mettere in difficoltà l'am-

ministrazione condominiale

ART.13°

L'amministratore deve tenere una contabilità dalla quale risultino gli introiti e le spese. Deve tenere raccolti i documenti relativi alla gestione del condominio con speciale riguardo ai libri contabili, alla corrispondenza ed ai documenti giustificativi delle spese fatte ed al libro dei verbali di Assemblea.

ART.14°

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude la gestione dell'amministrazione condominiale e l'amministratore compila il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro sessanta giorni. Preliminarmente l'assemblea dovrà tenere a disposizione dei condomini per quindici giorni i documenti ed i titoli giustificativi della gestione. In base alle risultanze del rendiconto approvato l'amministratore fa il riparto delle spese fra i condomini, per ognuno dei quali compila un conto individuale annuale. Detto conto dovrà essere trasmesso agli interessati dopo l'approvazione del rendiconto ed il saldo di esso dovrà essere versato entro quindici giorni dalla trasmissione del conto.

Inoltre l'amministratore compila annualmen-

Seppia
Seppia


te un preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e redige il relativo progetto di ripartizione che sottopone all'esame dell'assemblea. Le spese per l'ordinaria amministrazione saranno rimosse dall'amministratore a mezzo bollette mensili anticipate.

ART.15°

In caso di vendita o comunque di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà gli aventi causa sono tenuti in solido con il dante causa, a rispondere degli eventuali debiti di quest'ultimo verso l'amministrazione del condominio

ART.16°

L'amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art.1131 Cod.Civ.

ART.17°

DEL CONSIGLIO DEI CONDOMINI

Il Consiglio del condominio è composto di due condomini eletti dall'assemblea e dura in carica circa un anno. Esso è l'organo consultivo dell'Amministratore ed i consiglieri devono esercitare il controllo amministrativo contabile sulla gestione del condominio, almeno una volta al trimestre.

Il Consiglio sostituisce l'amministratore in caso di sua temporanea assenza.

ART.18°

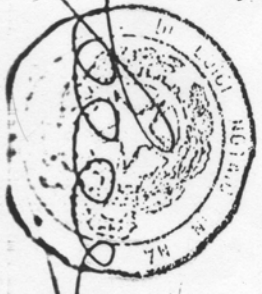
L'assemblea dei condomini, quando è legalmente costituita rappresenta l'intera proprietà. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente regolamento sono obbligatorie per gli assenti e per i dissenzienti, salvo il diritto di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria.

ART.19°

L'assemblea viene convocata dall'amministratore, in via ordinaria una volta all'anno, per la presentazione e l'approvazione del rendiconto, per il preventivo di spese e per la nomina dell'amministratore e del consiglio del condominio, ed in via straordinaria ogni volta che l'amministratore ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da tanti condomini che rappresentino almeno un terzo dell'edificio. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro sessanta giorni successivi al 31 dicembre di ogni anno. Le convocazioni devono essere fatte a mezzo raccomandata da spedirsi a ciascun condomino almeno dieci giorni prima della data fissata per le riunioni

ART.20°

I singoli proprietari possono farsi rappresentare da altra persona con semplice delega, restando

Segretario: Luigi
Obbato


fermo che tale delega in ogni caso comprende in sé la ratifica preventiva dell'operato della persona delegata.

Qualora una quota di condominio appartenga a più persone in proprietà indivisa, queste hanno diritto ad un solo rappresentante sia in assemblea che di fronte al Condominio in generale. L'usufrutto di un piano o porzione di piano esercita il diritto di voto negli affari relativi all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose comuni, mentre il proprietario lo esercita quando si tratta di deliberare in merito ad innovazioni, ricostruzioni di opere, di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio

ART. 21°

I verbali delle adunanze assembleari saranno firmati dal Presidente e dal Segretario - eletti di volta in volta dall'assemblea - nonché dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni e la relativa impugnazione si applicano gli art. 1136 e 1137 Cod. Civ.

CAPO VI^

RIPARTIZIONI DELLE SPESE

ART. 22°

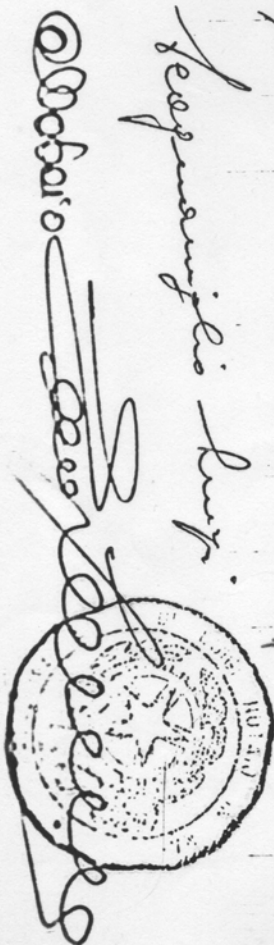
a) le spese di manutenzione, riparazione e ricostru-

zione dei fognoli e dei tubi di scarico di materie
luride sono ripartite fra i condomini proprietari dei
locali i cui discarichi si immettono nei predetti tu-
bi fognoli in ragione dell'uso che ciascuno ne fa e
quindi del numero delle immissioni.

b) le spese di manutenzione, riparazione e ricostru-
zione delle fogne promiscue, cioè di raccolta e scari-
co delle acque pluviali e fecali, sono ripartite per
un terzo fra tutti i condomini proporzionalmente ai
millesimi della tabella "1" e per due terzi fra i
condomini i cui locali abbiano immissioni nelle tubo-
lature e fognoli, in ragione del numero delle immis-
sioni stesse.

c) quanto si renda necessaria la riparazione di una
delle terrazze di copertura del fabbricato, per infil-
trazioni di acqua o altri motivi, la spesa di pavi-
mentazione è a carico del proprietario della terrazza
mentre la riparazione od il rifacimento del manto
impermeabilizzabile del solaio di copertura e del
soffitto sottostante sarà eseguita a carico dei con-
domini proporzionalmente ai millesimi della tabella
"1"

d) le spese per la manutenzione ordinaria e straordi-
naria per la riparazione o ricostruzione e quelle per
l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centraliz-



zato, limitatamente alle quote ricadenti sul condominio, sono ripartite tra i condomini proporzionalmente ai millesimi della tabella "4"

ART. 23°

I lavori di manutenzione e riparazione degli infissi^festerni dei locali di proprietà individuale ed in genere tutti i lavori relativi alle balconate che sono a carico dei singoli condomini sono decisi ed eseguiti d'accordo fra tutti i condomini in modo da ottenere uniformità nell'esecuzione delle opere.

I lavori di verniciatura degli infissi esterni, degli avvolgibili e delle ringhiere dei balconi, saranno effettuati su deliberazione dell'assemblea, in linea di massima ogni tre anni, allo scopo di garantire la loro buona conservazione.

I condomini non potranno sottrarsi alla detta spesa, la quale sarà a loro carico in ragione delle rispettive superfici dipinte. E' fatto assoluto divieto ai condomini di provvedere separatamente alle opere di pittura di cui sopra, e ciò allo scopo di non alterare l'estetica del fabbricato.

ART. 24°

Le spese non previste precedentemente sono ripartite, a norma di legge, fra i condomini in misura proporzionale alle quote millesimali di cui alle

tabelle alligate, secondo la natura delle spese stesse e secondo che interessino i condomini o solo determinati gruppi di essi.

CAPO VII^

DEL RISCALDAMENTO

ART.25°

Il riscaldamento invernale dura centoventi giorni consecutivi a decorrere dal 15 novembre di ogni anno. Qualora particolari condizioni climatiche (inverni anticipati e primavere postecipate) imponessero una durata di riscaldamento superiore a quella innanzi detta l'amministratore potrà disporre in tal senso solo dopo aver interpellato per iscritto tutti i condomini ed aver ricevuto parere favorevole per iscritto da un numero di condomini tale da rappresentare la maggioranza assoluta nel condominio. Per lo acquisto del combustibile l'amministratore d'accordo con il Consiglio dei condomini procederà alla scelta della ditta fornitrice.

ART.26°

Le spese del riscaldamento preventivate dall'amministratore in funzione delle spese sostenute nell'anno precedente per lo stesso motivo vengono pagate dai condomini con bollette a parte.

Per nessun motivo l'amministratore può at-

Seppia Luigi
Obbato





tingere ai fondi del riscaldamento per spese di natura diversa se non espressamente autorizzate dal Consiglio dei condomini.

ART.27°

Premesso che nei negozi è stato predisposto l'impianto di riscaldamento senza la installazione di elementi radianti, i proprietari di tali negozi sono allo stato esclusi dalle spese ordinarie di esercizio

Nel caso che nei predetti negozi, venga completato l'impianto di riscaldamento con l'installazione degli elementi radianti, su richiesta dei rispettivi proprietari, questi concorreranno al pagamento delle spese di esercizio in proporzione al numero degli elementi contenuti in ciascun negozio, fermo restando che per i proprietari delle altre unità immobiliari la ripartizione delle spese sarà fatta in conformità delle tabelle millesimali

CAPO VIII^

REGOLAMENTO PER GLI USI DEGLI ASCENSORI

ART.28°

- 1) Gli ascensori sono a pagamento ed ognuno li usa a proprio rischio e pericolo
- 2) L'uso degli ascensori è vietato a chi non ne conosce la manovra ed ai bambini non accompagnati da per-

sone adulte. E' vietato condurre cani ed altri animali nelle cabine degli ascensori

3) Gli ascensori non devono essere adoperati come montacarichi. Resta quindi vietato di usarli per il trasporto di oggetti in genere fatta eccezione per quelli di uso strettamente personale, piccoli pacchi, valigie a mano.

4) Gli ascensori portano al massimo tre o quattro persone per ognuno di essi. E' vietato entrarvi in numero maggiore di quello segnato nella portata. Le porte delle cabine e quelle dei pianerottoli devono essere sempre chiuse a dovere

5) Ogni guasto agli apparecchi proveniente da un'errata manovra di un utente sarà riparato a spese dell'utente stesso se condomino o inquilino o dal condomino o inquilino alla cui famiglia o cerchia di relazioni appartiene l'utente che ha provocato il guasto

6) L'amministratore si riserva al facoltà di interrompere il servizio degli ascensori per eventuali riparazioni e per la manutenzione degli stessi

7) L'uso degli ascensori è a totale responsabilità dell'utente.

CAPO IX^

VARIE

ART. 29°

Fanno parte del presente regolamento di
condominio le tabelle millesimali allegata da appli-
carsi per la ripartizione delle spese.

Il presente regolamento di condominio sarà
reso pubblico con il deposito presso un Notaio desi-
gnato dalla Società S.IM.BI.S. e sarà trascritto pres-
so la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli,

Inoltre il presente regolamento di condomi-
nio sarà richiamato in ciascun contratto di compraven-
dita da stipularsi ed allo stesso sarà dato forma di
patto a tutti gli effetti di legge

(a) Si aggiungano le parole: "dell'Assemblea"

Severino Lupi

Roberto





Allegato 484
Atto N. 16267
N. 646

TABELLE MILLESIMALI

del Condominio di Via De Gregorio n.9B - PORTICI

PIANO	DESTINAZIONE	INT.	TABELLE				
			1	2	3	4	5
SEMINTERR.	DEPOSITO	2	20	-	-	-	21
"	GARAGE	3	6	-	-	-	7
"	"	4	5	-	-	-	6
"	"	5	6	-	-	-	6
"	"	6	7	-	-	-	8
"	"	7	7	-	-	-	8
"	"	8	3	-	-	-	3
"	"	9	3	-	-	-	3
"	"	10	3	-	-	-	3
"	"	11	3	-	-	-	3
"	"	12	3	-	-	-	3
"	"	13	3	-	-	-	3
"	"	14	4	-	-	-	4
"	"	15	4	-	-	-	5
TERRA	NEGOZIO	A	20	-	-	21	-
"	"	B	25	-	-	-	-
"	"	C	30	-	-	-	-
"	ABITAZIONE	1	45	52	13	68	48
"	"	2	35	41	8	44	38
PRIMO	"	3	39	45	38	44	42
"	"	4	59	70	57	67	64



Allegato 484

Atto N. 16267

N. 646

TABELLE MILLESIMALI

del Condominio di Via De Gregorio n.9B - PORTICI

PIANO	DESTINAZIONE	INT.	TABELLE					
			1	2	3	4	5	
SEMINTERR.	DEPOSITO	2	20	-	-	-	21	D'N. L.
"	GARAGE	3	6	-	-	-	7	Donzelli
"	"	4	5	-	-	-	6	Scarl
"	"	5	6	-	-	-	6	Di Giuseppe
"	"	6	7	-	-	-	8	Salvatore Gius.
"	"	7	7	-	-	-	8	Ruggiero Lf
"	"	8	3	-	-	-	3	h. Salk
"	"	9	3	-	-	-	3	N. Salk
"	"	10	3	-	-	-	3	Rosario
"	"	11	3	-	-	-	3	Ruggiero
"	"	12	3	-	-	-	3	Bianco
"	"	13	3	-	-	-	3	Bianco
"	"	14	4	-	-	-	4	D'N. L.
"	"	15	4	-	-	-	5	D'N. L. (28)
TERRA	NEGOZIO	A	20	-	-	21		
"	"	B	25	-	-	-		
"	"	C	30	-	-	-		
"	ABITAZIONE	1	45	52	13	68	48	
"	"	2	35	41	8	44	38	
PRIMO	"	3	39	45	38	44	42	On. P. M. int 3
"	"	4	59	70	57	67	64	

mm. 11
1,60

129,88

3640

PIANO	DESTINAZIONE	INT.	TABELLE				
			1	2	3	4	5
PRIMO	ABITAZIONE	5	61	71	60	69	66
"	"	6	34	45	36	43	37
SECONDO	"	7	40	47	47	44	43
"	"	8	61	71	70	67	66
"	"	9	94	110	118	114	101
TERZO	"	10	41	48	55	44	44
"	"	11	62	73	83	67	67
"	"	12	96	113	140	114	104
QUARTO	"	13	81	99	119	84	90
"	"	14	100	115	156	110	107
			1000	1000	1000	1000	1000

La tabella 1, calcolata in millesimi, riguarda le spese del condominio generale per le cose comuni del fabbricato. E' stata redatta in base ai valori di ciascuna proprietà, come disposto dall'art. 38 R.D. 30 marzo 1942 n.318

La tabella 2, calcolata in base al valore delle singole proprietà, riguarda, per la prima metà le spese della scala, nonché le spese per la manutenzione straordinaria dell'ascensore

La tabella 3, calcolata in proporzione dell'altezza di ciascuna proprietà dal suolo, riguarda, per la seconda metà le spese della scala, nonché